

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4081 del 24/10/2016
Oggetto	DPR 59/2013, LR 13/2015 - AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3045 DEL 08/10/2015 E SMI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4195 del 21/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3045 DEL 08/10/2015 E S.M.I.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170, del 21 dicembre 2015, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3045 del 08/10/2015 e rilasciata dallo SUAP in data 30/10/2015, a cui sono state apportate correzioni con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3246 del 27/10/2015, con cui si autorizza la società Agrintesa Soc. Coop. Agricola (Codice Fiscale/P.IVA 00084360395), avente sede legale e magazzino ortofrutticolo e cantina in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15:

- alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

VISTA la nota inoltrata dall'Unione della Romagna Faentina - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) - in data 03/10/2016 (PGRA 12394) relativa alla comunicazione da parte della Società Agrintesa Soc. Coop. Agricola di alcune imprecisioni contenute nell'Allegato B) dell'AUA n. 3045 del 08/10/2015 e s.m.i., nella fattispecie alle prescrizioni per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura derivanti dall'attività di lavaggio e lavorazione di frutta e ortaggi (punto di scarico n. 11);

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina – Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP), Ente competente in materia ambientale per gli scarichi di acque reflue di cui tratta l'AUA, acquisita al protocollo generale Arpae con nr. 112653 del 10/10/2016, con la quale modifica e sostituisce il proprio precedente parere (PG 76100 del 25/09/2015);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati, si ritiene di dover procedere alla modifica dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3045 del 08/10/2015 e s.m.i., a favore della società Agrintesa Soc. Coop. Agricola (Codice Fiscale/P.IVA 00084360395), avente sede legale e magazzino ortofrutticolo e cantina in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **La modifica dell'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3045 del 08/10/2015 e s.m.i., rilasciato dallo SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data in data 30/10/2015, a favore della società Agrintesa Soc. Coop. Agricola (Codice Fiscale/P.IVA 00084360395), avente sede legale e magazzino ortofrutticolo e cantina in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15, nei seguenti termini:
 - l'allegato B) al provvedimento di AUA sopracitato che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, è sostituito dall'allegato B) al presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni, nonché quanto dispositivo con l'AUA 3045 del 08/10/2015 e s.m.i. La presente modifica dell'AUA mantiene la scadenza originaria;
3. DI DARE ATTO che li presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
5. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA**CONDIZIONI:**

- La Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola svolge attività di vinificazione e magazzino per prodotti ortofrutticoli, nel sito di Via Galilei, n.15, in Comune di Faenza;
- Le emissioni in atmosfera provengono da un impianto per spazzolatura kiwi, dotato di idoneo sistema di abbattimento delle polveri, da impianti termici civili e ad uso produttivo, alimentati a metano, da emissioni diffuse per ricambio d'aria nelle celle di maturazione, da ventilatori sulle sale macchine frigo.

EMISSIONI:

Le emissioni presenti nello stabilimento della **Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola - di Faenza, Via Galilei, n.15**, sono le seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E26 – SPAZZOLATURA KIWI (F.T.)

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nm ^c
---------	---	--------------------

EMISSIONI E1,E2,E3,E4,E5,E6 - EMISSIONI DIFFUSE DA CELLE DI MATURAZIONE ;

EMISSIONI E7,E8,E9,E10,E11,E12 - VENTOLE DI EMERGENZA CELLE DI MATURAZIONE ;

EMISSIONE E13 - N.2 VENTILATORI SALA MACCHINE FRIGO 1;

EMISSIONE E14 - N.1 VENTILATORE CORRIDOIO TECNICO (A) FRIGO 1;

EMISSIONE E15 - N.1 VENTILATORE CORRIDOIO TECNICO (B) FRIGO 1;

EMISSIONE E16 - N.2 VENTILATORI SALA MACCHINE FRIGO 2;

EMISSIONE E17 - N.1 VENTILATORE CORRIDOIO TECNICO FRIGO 2;

EMISSIONE E18 - N.1 VENTILATORE SALA POMPE FRIGO 2;

EMISSIONE E19 - N.2 VENTILATORI SALA MACCHINE FRIGO 3;

EMISSIONE E20 - N.1 VENTILATORE CORRIDOIO TECNICO FRIGO 3;

EMISSIONE E21 - N.1 VENTILATORE SALA POMPE FRIGO 3;

EMISSIONE E22 - N.1 VENTILATORE SALA MACCHINE CANTINA;

EMISSIONE E23 - N.1 VENTILATORE SALA MACCHINE SILOS CANTINA;

EMISSIONE E24 - N.2 VENTILATORI SALA MACCHINE SILOS CANTINA;

EMISSIONE E25 - N.1 VENTILATORI SALA MACCHINE SILOS CANTINA;

PUNTO DI EMISSIONE CT1 - IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 154,6 KW;

PUNTO DI EMISSIONE CT2 - IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 142 KW;

PUNTO DI EMISSIONE CT3 - IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 230,4 KW;

**PUNTO DI EMISSIONE CT4 - N. 13 CONVETTORI RISCALDAMENTO CIVILE A METANO DA 68,9 KW
OGNUNO;**

PUNTO DI EMISSIONE CT5 - IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 495 KW;

PUNTO DI EMISSIONE CT6 - IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 265 KW;

PUNTO DI EMISSIONE CT7 - IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO DA 96,9 KW;

PUNTO DI EMISSIONE CT8 - IMPIANTO TERMICO AD USO INDUSTRIALE A METANO DA 34,9 KW;

PRESCRIZIONI:

1.

Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1	

UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2.

I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a

monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4.

Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E26 - spazzolatura kiwi - mentre, per tutte le restanti emissioni, la Ditta può utilizzare una metodologia semplificata.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Faenza e Bassa Romagna -, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso **registro** la Ditta è tenuta ad annotare:

- *le manutenzioni che dovranno essere effettuate su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale;*
- *le manutenzioni che dovranno essere effettuate al sistema di abbattimento installato sulla emissione proveniente dalla spazzolatura kiwi, con frequenza almeno annuale.*

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA**CONDIZIONI**

- La Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola, nel sito di Via Galilei a Faenza, svolge attività di vinificazione e di magazzino per prodotti ortofrutticoli;
- Lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di cantina vinicola unite ad acque reflue domestiche ed acque di dilavamento non contaminate dei tetti e dei piazzali dello stabilimento, avviene in rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione, in tre distinti punti;
- I punti di scarico sono identificati nella planimetria con i numeri **21, 5 e 7**. I restanti punti di scarico riportati sempre nella planimetria non sono invece da autorizzare in quanto convogliano acque meteoriche non contaminate provenienti dai tetti e dai piazzali dello stabilimento o di acque reflue domestiche.

Cantina vinicola: Le acque reflue industriali vengono scaricate nei seguenti punti:

- **Punto n. 21 (ex 1)** - Acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento, di condensa e di spurgo dei condensatori delle macchine frigorifere dei serbatoi, unite ad acque meteoriche non contaminate dei tetti e dei piazzali di parte dello stabilimento e da acque reflue domestiche. Tale scarico recapita nella fognatura pubblica comunale di via Galilei previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento;
 - **Punto n. 5** - Acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione delle uve, dal lavaggio delle attrezzature e dei macchinari utilizzati nei processi di lavorazione e trattamento delle uve, dei mosti e dei vini, acque di lavaggio dei serbatoi di stoccaggio dei vari prodotti della cantina. Tali reflui confluiscono nella fognatura pubblica di via Galvani previo passaggio nel pozzetto di campionamento;
 - **Punto n. 7 (ex 3)** - Acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento, di condensa e di spurgo dei condensatori delle macchine frigorifere dei serbatoi, unite ad acque meteoriche non contaminate dei tetti e dei piazzali di parte dello stabilimento e da acque reflue domestiche di parte dei servizi igienici. Tale punto di scarico confluisce nella rete fognaria pubblica denominata "Scolo Cantrighetto" previo passaggio nel pozzetto di campionamento.
- Le acque reflue industriali di cui al punto 5, subiscono un trattamento in vasca di decantazione.

Magazzino ortofrutticolo

- Lo scarico delle acque reflue industriali, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici e alle acque meteoriche non contaminate dei tetti e dei piazzali dello stabilimento che derivano dall'attività di magazzino ortofrutticolo, avviene in cinque distinti punti e lo scarico è in rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione;
- I punti di scarico sono identificati nella planimetria allegata all'AUA coi numeri **8,10,11,12 e 13**;
 - **Punto n. 8** - Acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento e di spurgo dei condensatori di parte delle celle frigorifere, (frigorifero 1) unite ad acque meteoriche non contaminate di parte dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e da acque reflue domestiche.
 - **Punto n. 10** - Acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento e di spurgo di parte delle celle frigorifere (frigorifero 2) unite ad acque meteoriche non contaminate di parte dei tetti e dei piazzali dello stabilimento;
 - **Punto n. 11** - Acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavaggio e lavorazione della frutta e degli ortaggi (operazioni che avvengono solo nella stagione estiva all'interno del magazzino 2), unite ad acque meteoriche non contaminate di parte dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e da acque reflue domestiche di parte dei servizi igienici;
 - **Punto n. 12** - Acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento e di spurgo dei condensatori di parte delle celle frigorifere (frigorifero 3) unite ad acque meteoriche non contaminate di parte dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e da acque reflue domestiche di parte dei servizi igienici.
 - **Punto n. 13** - Acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei bins utilizzati per il trasporto e la lavorazione dell'ortofrutta, unite ad acque meteoriche non contaminate della parte dei piazzali dello stabilimento ove sono conservati i bins vuoti.

Tutti i reflui di cui sopra confluiscono nella fognatura pubblica denominata "Scolo Cantrighetto".

- HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA SPA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

La planimetria della rete fognaria viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

PRESCRIZIONI:

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine), unicamente gli scarichi derivanti da: **cantina con pigiatura (indicati in planimetria con i n. 5,7 e 21) e magazzino lavorazione ortofrutta (indicati in planimetria con i numeri 8, 10, 11, 12 e 13).**
- Tutti gli scarichi industriali devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1** del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica fatta eccezione per alcuni parametri dello scarico n. 5 per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - **BOD5 <= 8.000 mg/l**
 - **COD <= 16.000 mg/l**
 - **SST <= 2.500 mg/l**
 - **P tot <= 50 mg/l**
 - **4,00<=pH<= 9,5**
- Le deroghe di cui al punto precedente, sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **20.000 mc/a; 350 mc/g; 15 mc/h**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio della presente AUA, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA SPA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate (**scarichi 21 e 7**) che ne attestino la conformità alla Tabella del Regolamento Comunale di fognatura e depurazione. I parametri minimi da ricercare per ogni scarico sono i seguenti: PH, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Idrocarburi totali, Fe, Al, Cu, Zn.
- Nel caso venissero aggiunti additivi alle acque di raffreddamento utilizzate, all'atto dell'autocontrollo dovrà essere dichiarato il tipo di additivo utilizzato e dovrà essere allegata la relativa scheda di sicurezza. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con le modalità e la tempistica che l'autorità competente riterrà opportuno.
- Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate (**scarico 5**) che ne attesti la conformità alla Tabella del Regolamento Comunale di fognatura e depurazione. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: PH, COD, Solidi Sospesi Totali, Solfiti.
- Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate (**scarichi 8,10,12**) che ne attesti la conformità alla Tab. del regolamento Comunale di fognatura e depurazione. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: PH, Solidi Sospesi Totali, Cl, Fe, Al, Cu, Zn. Nel caso venissero aggiunti additivi alle acque di raffreddamento, all'atto dell'autocontrollo dovrà essere dichiarato il tipo di additivo utilizzato ed allegata la relativa scheda di sicurezza.
- Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate (**scarico 11**) che ne attesti la conformità alla Tabella del regolamento comunale di pubblica fognatura e depurazione; I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: PH, COD, Solidi Sospesi Totali, Pesticidi Totali,;
- dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue scaricate (**scarico 13**) che ne attesti la conformità. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: PH, COD, Tensioattivi totali, Solidi Sospesi Totali ;
- I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sistema di sedimentazione** (sulla linea dello scarico n. 5);
 - **misuratore di portata elettromagnetico con registratore** (prima del punto di scarico n. 5) approvato e piombato da HERA SPA;
 - **pozzetti di prelievo** (su ogni linea di scarico industriale) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente, previa autorizzazione specifica, da parte di HERA SPA. La gestione e manutenzione di tali

apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SPA.

- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza alla parte IV del DLgs 152/06 smi;
- Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA SPA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA SPA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE e a HERA SPA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.